



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 12 del 26-09-2020

In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 27/12/2019**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

FOGAROLI LUIGI	P	VEZZOLI ALEX	P
BREVI GIUSEPPE	P	TRAPLETTI ANDREA	P
MONTANELLI GIUSEPPE	A	BETTINI CHIARA	P
FINOTTO RINO	P	COLLEONI PAOLO	P
PEZZOTTA NATALINA	P	PALLADINI LINDA	P
BIAVA LUCA	P	FOGAROLI CAMILLA	P
LORENZI SERGIO	P		

Presenti n. 12 e assenti 1

Partecipa il Segretario Generale ZAPPA PAOLO

Assume la presidenza FOGAROLI LUIGI in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S

Pareri/Attestazioni
(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta rag. Lazzaroni Silvia, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012.

Addì, 22 .09.2020

IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Silvia Lazzaroni

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore al Bilancio che illustra l'argomento in discussione;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), la quale:

- ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell'art. 1, la nuova imposta municipale propria (IMU), abrogando (comma 780) contestualmente le norme con questa incompatibili;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la*

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Ed. Str.), il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020- ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020.

VISTO l'articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 quindi 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, il quale recita che *“in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021»”;*

DATO ATTO che il Comune di Costa di Mezzate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e detrazioni) dell'imposta municipale propria vecchio regime:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria	10 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10 per mille

Terreni agricoli	10 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

stabilendo nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

RILEVATO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160:

- al comma 750 dispone che *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*;
- al comma 751 dispone che *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;

CONSIDERATO:

- dal 2020 è previsto l'assoggettamento ad IMU dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, cui deve essere applicata un'aliquota massima dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di ridurla a zero;
- che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita hanno fruito dell'esenzione dal secondo semestre del 2013 fino al 2019 e saranno esonerati dal pagamento dell'imposta municipale solo a partire dal 2022, con la nuova IMU risultano soggetti al pagamento per il 2020 e 2021.

RITENUTO, pertanto, di integrare le aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 37 del 27/12/2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, come definiti dal sopra citato art. 1 L. 160/2019 commi 750 e 751;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di **CONFERMARE** per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 27/12/2019, come di seguito riportate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria	10 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10 per mille
Terreni agricoli	10 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

stabilendo nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

Di **INTEGRARE** per l'anno 2020 le suddette aliquote per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, come definiti dal sopra citato art. 1 L. 160/2019 commi 750 e 75, nel seguente modo:

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce)	0,00 per mille

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dopodiché,

il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FOGAROLI LUIGI

Il Segretario Generale
F.to ZAPPA PAOLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno al giorno .

Costa di Mezzate, lì

IL Segretario Generale
F.to XIBILIA PAOLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Costa di Mezzate, lì

Il Segretario Generale
F.to XIBILIA PAOLA MARIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Costa di Mezzate,

Il Segretario Generale
XIBILIA PAOLA MARIA